

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1444 del 22 maggio 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **AZIENDA AGRICOLA SERAFINI GIOVANNI E DUILIO S.S.** ed acquisita con protocollo **CR-45481-2016** del **26/08/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 “*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*”;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi

dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **26/08/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-45481-2016** presentata da **AZIENDA AGRICOLA SERAFINI GIOVANNI E DUILIO S.S.** con sede legale in Nonantola (MO), via Pioppi n. 26-, C.F. CPPRRT64L01H835C e P.IVA 00844390369;
 - che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

SI PROPONE:

1) **LA NON AMMISSIONE DELL'IMMOBILE 1** per le seguenti motivazioni:

- La scheda Aedes 00011036027000032524 del 10/07/2012 dichiara l'immobile "non utilizzato", ;
- Le utenze allegate si riferiscono all'allevamento (F.15, p.lla 135). Dai contratti dei lavoratori allegati, risulta che nessun dipendente fosse domiciliato o residente nell'immobile in oggetto;
- Dal raffronto con immagini risalenti al 2011, ricavate da Street View e Agea e come evidenziato dalla scheda Aedes nella sezione apposita "danni preesistenti", si evince uno stato manutentivo molto precario e la preesistenza di danni e crolli. La mancata evidenziazione dei danni preesistenti fa sì che pur essendo stato dimostrato la presenza del danno, esso non sia ammissibile in quanto sussiste la mancanza del nesso di causalità. Come da art. 2 comma 3 e 4 dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii..

2) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2** per le seguenti motivazioni:

- La scheda Aedes 00011036027000032483 del 10/07/2012 dichiara l'immobile "non utilizzato";
- Dal raffronto con immagini risalenti al 2011, ricavate da Street View e Agea e come evidenziato dalla scheda Aedes nella sezione apposita "danni preesistenti", si evince uno stato manutentivo molto precario e la preesistenza di danni e crolli. La mancata evidenziazione dei danni preesistenti fa sì che pur essendo stato dimostrato la presenza del danno, esso non sia ammissibile in quanto sussiste la mancanza del nesso di causalità. Come da art. 2 comma 3 e 4 dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii..

3) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n.3, 4 e 5 (Stalle A, B e D)** per le seguenti motivazioni:

-) Dalla documentazione fotografica allegata non è riconoscibile il danno dichiarato dal tecnico incaricato e il nesso di causalità tra il terremoto e lo stato conservativo dell'immobile. Come da art. 2 comma 3 e 4 dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii..

Il richiedente, per gli interventi non ammessi a contributo, non può ripresentare domanda ai sensi dell'Art. 13 bis dell'Ordinanza 57/2012 ss.mm.ii.

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la “Scheda riepilogativa” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell’istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell’istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in “Scheda riepilogativa” all’interno della tabella intestata “Riepilogo degli interventi proposti”, presentata da **AZIENDA AGRICOLA SERAFINI GIOVANNI E DUILIO S.S.** con sede legale in Nonantola (MO), C.F. CPPRRT64L01H835C e P.IVA 00844390369;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell’esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell’esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-45481-2016 AZ. AGR. SERAFINI GIOVANNI E DUILIO S.S. DI SERAFINI DUILIO E SALVIOLI BRUNELLA
 TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (CR-45481-2016 AZ. AGRICOLA SERAFINI GIOVANNI E DUILIO S.S. DI SERAFINI DUILIO E SALVIOLI BRUNELLA):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	P.LLA-SUB	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO
n.1	Nonantola	15	45-1,2	TAB. B – lettera C) livello operativo E3	Ante: -268,37 Post: -258,16	€ 0,00	€ 382.774,77*
n.2	Nonantola	15	45-3	TAB. B – lettera c) livello operativo E3	Ante: -366,55 Post: -358,39	€ 0,00	€ 520.867,55*
n.3 (stalla)	Nonantola	15	135	TAB. D – lettera C)	Ante: -1.374,80 Post: -1.374,80	€ 0,00	€ 429.625,00*
n.4 (mungitura)	Nonantola	15	135	TAB. D – lettera C)	Ante: -491,21 Post: -491,21	€ 0,00	€ 153.304,09*
n.5 (tettoia)	Nonantola	15	135	TAB. D – lettera C)	Ante: -870,28 Post: -870,28	€ 0,00	€ 271.962,50*
TOTALE AL NETTO IVA							€ 1.758.533,91
TOTALE AL LORDO IVA 22%							€ 2.145.411,37

convenzionale da domanda

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti (CR-45481-2016 AZ. AGRICOLA SERAFINI):

ID. IMMOBILE E come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'Indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito/abitazione	Non valutato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Ripristino				€ 0,00
n.2	Ante: -0,00 Post: -0,00	Deposito	Non valutato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Ripristino				€ 0,00
n.3	Ante: -0,00 Post: -0,00	Stalla A	Non valutato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demoliz. Volontaria				€ 0,00
n.4	Ante: -0,00 Post: -0,00	Sala mungitura – Stalla B	Non valutato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demoliz. Volontaria				€ 0,00
n.5	Ante: -0,00 Post: -0,00	Tettoia – Stalla D	Non valutato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demoliz. Volontaria				€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO IVA 22%						€ 0,00

PROPOSTA DI DELIBERA (CR-45481-2016 AZ. AGRICOLA SERAFINI):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI REVISIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

"-) Per quanto riguarda il punto 1) Si fa presente che i tecnici che hanno redatto la scheda Aedes n. 00011036027000032524 hanno scritto che l'edificio non era utilizzato. Gli stessi hanno riportato che esistevano danni, classificandoli in base alle tipologie indicate nella scheda. Si ribadisce che il fabbricato era utilizzato soltanto al piano terra, poiché l'edificio, fino alla data del sisma, ed in particolare a quella della compilazione della scheda Aedes menzionata, non aveva avuto nessuna inagibilità. Il danno, che nell'esito istruttorio si riporta come pre-esistente, come evidenziato dalla foto di street view, non era altro che la mancanza di coppi che riguardavano l'ultimo piano, come si può evincere dalle foto allegate all'esito istruttorio a pag. 10 di 61.

A tal proposito i Sigg.ri Serafini avevano installato un ponteggio e stavano eseguendo la manutenzione al fabbricato per la posa in opera dei coppi, ma durante tale lavorazione si è verificato l'evento sismico e sono stati costretti a sospendere i lavori, non più ripresi a causa della dichiarata inagibilità.

Per l'utilizzo della porzione indicata nel layout ci sono anche prove testimoniali del personale che lavorava per l'Azienda Serafini che possono confermarne l'uso.

Le utenze allegate alla domanda sono riferite a Via Paglierina e i notevoli importi pagati testimoniano un utilizzo continuo di tali utenze.

-) In merito al punto 2) Abbiamo una situazione analoga alla precedente, dove anche qui nella scheda Aedes è stato riportato il non utilizzo ed il raffronto con le immagini di street view risalenti al 2011. Anche per questo punto si contro deduce che il fabbricato era utilizzato in quanto il buco sul tetto, non era strutturale, in quanto trattavasi di piccola orditura e coppi. Anche per tale fabbricato i Sigg.ri Serafini avevano installato un ponteggio per la manutenzione dell'edificio e la riparazione del cosiddetto buco sul tetto. Anche questi lavori sono stati sospesi a causa del sisma, verificatosi durante i lavori.

Per entrambe gli edifici, il tecnico che ha individuato il danno non ha tenuto conto di un danno pre-esistente, in quanto ciò che è visibile dalle fotografie di street view, non fa parte della struttura portante principale. Tale fabbricato era utilizzato, come possono anche confermare gli operai che lo usavano per l'attività dell'Azienda Serafini, durante il normale orario di lavoro. Le utenze allegate alla domanda riguardano Via Paglierina e dagli importi notevoli che sono stati pagati si evince che c'era un uso continuativo degli edifici tale da giustificare tali importi.

-) Per quanto riguarda il punto 3) Si fa riferimento alla documentazione analitica oltre che a quella fotografica presentata dall'Ing. Cesare Antonini per la domanda di contributo."

E non recepite in quanto:

Il tecnico incaricato, nel fornire le motivazioni oggetto di contro deduzione, si è semplicemente limitato a descrivere le problematiche a Suo modo di vedere emerse nell'esito istruttorio senza fornire alcun tipo di altra documentazione utile a supportare quanto dichiarato.

SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE DELL'IMMOBILE 1 per le seguenti motivazioni:

- La scheda Aedes 00011036027000032524 del 10/07/2012 dichiara l'immobile "non utilizzato";
- Le utenze allegate si riferiscono all'allevamento (F.15, p.lla 135). Dai contratti dei lavoratori allegati, risulta che nessun dipendente fosse domiciliato o residente nell'immobile in oggetto;
- Dal raffronto con immagini risalenti al 2011, ricavate da Street View e Agea, si evince uno stato manutentivo molto precario e la preesistenza di alcuni crolli. Pertanto lo stato conservativo dell'immobile è tale da far sorgere dubbi sulla preesistenza dei danni causati dal sisma dichiarati dal tecnico, in quanto già dalle immagini ante sisma è possibile rilevare crolli di cui il tecnico non ha evidenziato la preesistenza. La mancata evidenziazione dei danni preesistenti fa sì che pur essendo stato dimostrato la presenza del danno, esso non sia ammissibile in quanto sussiste la mancanza del nesso di causalità;

2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 per le seguenti motivazioni:

- La scheda Aedes 00011036027000032483 del 10/07/2012 dichiara l'immobile "non utilizzato";

- Dal raffronto con immagini risalenti al 2011, ricavate da Street View e Agea, si evince uno stato manutentivo molto precario e la preesistenza dell'impalcatura e del crollo di parte della copertura. Pertanto lo stato conservativo dell'immobile è tale da far sorgere dubbi sulla preesistenza dei danni causati dal sisma dichiarati dal tecnico, in quanto già dalle immagini ante sisma è possibile rilevare crolli di cui il tecnico non ha evidenziato la preesistenza. La mancata evidenziazione dei danni preesistenti fa sì che pur essendo stato dimostrato la presenza del danno, esso non sia ammissibile in quanto sussiste la mancanza del nesso di causalità;

3) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n.3, 4 e 5 (Stalle A, B e D) per le seguenti motivazioni:

-) Dalla documentazione fotografica allegata non è riconoscibile il danno dichiarato dal tecnico incaricato e il nesso di causalità tra il terremoto e lo stato conservativo dell'immobile.

IL RICHIEDENTE NON PUO' RIPRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 13 bis DELL'ORD. 57/2012 e ss.mm.ii.